

- del traffico dei mezzi pesanti attraverso i valichi alpini o che comunque interessino le problematiche dell'attraversamento delle Alpi;
- prevederà, sulla base di quanto sarà definito dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale, una contribuzione per le attività e per la realizzazione delle iniziative in materia di autotrasporto sviluppate dalla Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale istituita presso il CNEL sulla base dell'Accordo di collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - provvederà alla attivazione delle procedure per la realizzazione di aree di sosta attrezzata;
 - utilizzerà le rimanenti risorse, previa intesa con il Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per la promozione di iniziative volte a diffondere i principi della sicurezza, nonché per ulteriori interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.
2. Il Comitato Centrale utilizzerà le rimanenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per il corrente anno per la residua copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2009 e per le riduzioni dei pedaggi 2010 pagati dalle imprese, con sede nell'Unione Europea, che effettuano autotrasporto di cose, del contenzioso progressivo, nonché per le spese per la procedura relativa al 2010. Il Comitato Centrale seguirà a tali fini le modalità ed i criteri di cui alle relative Direttive ministeriali.
3. La riduzione compensata dei pedaggi pagati nell'anno 2012 dalle imprese, con sede nell'Unione Europea, che effettuano autotrasporto di cose sarà provvisoriamente determinata nella misura del 90% dei fondi strutturalmente previsti dalla legge 40/99, così come stanziati ai sensi della legge di bilancio 2012 e del relativo decreto di ripartizione in capitoli (pari ad € 77.394.806,00). Il Comitato Centrale provvederà alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, a tale fine, all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa.
4. La riduzione compensata dei pedaggi 2012 sarà differenziata per classi di veicoli commerciali e per fatturato globale realizzato sulla rete autostradale dalle suddette imprese, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
5. La riduzione compensata di cui sopra si applica ai veicoli Euro 2, Euro 3 e categorie superiori, individuati nelle classi B3, B4 e B5, previste nel sistema di classificazione assisagoma applicato per la determinazione dei pedaggi dalle società concessionarie di autostrade, secondo i seguenti criteri:
- a) determinazione del fatturato totale annuo, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:
 - 0,5 per veicoli Euro 2;
 - 1,5 per veicoli Euro 3;
 - 2,00 per i veicoli Euro 4, Euro 5 e superiori;
 - b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

• da 200.000 a 400.000	4,33%
• da 400.001 a 1.200.000	6,50%

» da 1.200.001 a 2.500.000	8,67%
» da 2.500.001 a 5.000.000	10,83%
» oltre 5.000.000	13%

Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato di pedaggi relativamente a passaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00 la riduzione compensata è incrementata del 10%, fermo restando il limite percentuale massimo del 13% sopra fissato per fatturati superiori a 5.000.000 di euro.

Tale incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto della eventuale appartenenza a forme associative.

8. Il Comitato Centrale, per i fini di cui al precedente comma, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i soggetti titolari di concessioni di tratte autostradali a pedaggio.

Tali convenzioni dovranno prevedere:

- a) la presentazione delle domande e della relativa documentazione da parte dei soggetti interessati all'ottenimento del rimborso;
- b) le modalità di istruttoria delle predette domande;
- c) le modalità di erogazione, da parte delle società concessionarie, dei rimborsi ai soggetti aventi diritto;
- d) le modalità di erogazione, alle società concessionarie, delle somme a copertura dei minori introiti derivanti dai rimborsi da esse effettuati ai soggetti aventi diritto;
- e) le modalità di rendicontazione e di controllo sulle operazioni svolte dalle società concessionarie.

7. Il Comitato Centrale è autorizzato a rivedere le quote percentuali delle riduzioni compensata, al fine di utilizzare integralmente le risorse iscritte sul capitolo 1330, con facoltà di riparametrare le percentuali di sconto nell'ipotesi in cui i fondi disponibili si rivelino insufficienti o in esubero.

8. Il Comitato Centrale è autorizzato ad utilizzare le somme assegnate per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, anche per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi.

9. Il Comitato Centrale, nella realizzazione degli interventi programmati, potrà procedere alle eventuali necessarie modifiche degli stessi, tenendo conto delle prioritarie esigenze di formazione professionale del settore e di tenuta dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e attivando ogni possibile sinergia e collegamento, anche informatico, tra l'Albo stesso e altre banche dati pubbliche (quali INAIL, INPS, CCIAA) in grado di fornire dati di riscontro, al fine della tutela della regolarità del settore dell'autotrasporto.

Sugli adempimenti posti in essere in attuazione degli indirizzi sopra dettati, il Comitato Centrale dovrà riferire, con cadenza semestrale, per il tramite del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con specifico riferimento alle risorse utilizzate per le diverse linee di attività.

IL MINISTRO



E ALLEGATO 3

*Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO l'articolo 83 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e sue modifiche e integrazioni;

VISTO il comma 14 del citato articolo 83 bis, che punisce la violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis con l'esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, nonché l'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;

VISTO il comma 15 dell'articolo 83 bis, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera f-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che individua nel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'autorità competente all'applicazione delle predette sanzioni, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale", che individua i principi generali in materia di procedimento sanzionatorio;

VISTO l'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

VISTO l'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, così come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante "disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28



dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

RITENUTO che la conoscenza dell'applicazione delle sanzioni in parola potrebbe avere rilevanza anche per soggetti diversi dagli enti e dalle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse;

DECRETA

Articolo 1

(Sanzioni di cui all'articolo 83 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 83 bis, commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, in ragione della loro differente natura, come di seguito specificato:
 - a) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali, riconducibili a tutta l'attività di impresa esercitata, sono esclusi dai benefici medesimi per un anno, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio;
 - b) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, sono esclusi da tali procedure per un periodo compreso tra i trenta giorni ed i sei mesi, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa. In particolare, se la percentuale media di scostamento rispetto ai parametri normativamente previsti, risulta inferiore al 10%, la durata del provvedimento interdittivo sarà pari a giorni trenta; nel caso in cui la percentuale di scostamento sia compresa tra il 10% ed il 20%, la durata del provvedimento interdittivo sarà pari a giorni sessanta, mentre scostamenti superiori comportano un'interdizione di novanta giorni. Inoltre, qualora nei confronti del medesimo soggetto siano riscontrati casi di irregolarità superiori al 50% rispetto alla documentazione esaminata, il periodo di interdizione è raddoppiato. Infine, in caso di reiterazione, nei tre anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di provvedimento interdittivo da parte del medesimo contravventore, il periodo di interdizione sarà raddoppiato, fermo restando il limite massimo di esclusione fino a centottanta giorni complessivi. Gli effetti del provvedimento interdittivo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.

Articolo 2

(Procedimento per l'applicazione delle sanzioni)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - in base alle segnalazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno effettuato i controlli su strada, anche secondo quanto previsto dalla circolare 18 maggio 2011, a firma congiunta tra Polizia stradale e Direzione Generale per il



trasporto stradale e per l'intermodalità, e, comunque, da parte di chiunque vi abbia interesse diretto e presenti idonea documentazione di supporto, provvede, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni, all'istruttoria finalizzata all'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1.

2. Durante la fase istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - può acquisire ulteriore documentazione e le osservazioni dei soggetti coinvolti, anche in contraddittorio. In tal caso, i termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento degli atti e della documentazione di cui al presente comma.
3. E' fatta, comunque, salva la facoltà, per la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, di procedere d'ufficio, nell'ambito delle proprie competenze, ove abbia altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato articolo 83 bis, commi 7, 8, 9 e 13.
4. In caso di esito negativo dell'istruttoria, la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un dettagliato rapporto e, salvo contrario avviso degli uffici di Gabinetto del Ministro, dispone l'archiviazione della pratica, dandone comunicazione a tutti gli interessati.
5. In caso di esito positivo dell'istruttoria la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un dettagliato rapporto, corredato della proposta di provvedimento sanzionatorio, secondo lo schema in allegato al presente decreto, ai fini dell'emanazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Il provvedimento, una volta emanato, viene integrato con la corrispondente relata di avvenuta notificazione, da eseguirsi anche a mezzo posta.
6. La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, pubblica sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un elenco contenente le informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni applicate. L'elenco riporta partita IVA, codice fiscale, nome, cognome, città e data di nascita ovvero denominazione e sede legale di ciascun destinatario della sanzione, nonché gli estremi e la data di notifica del provvedimento di applicazione della sanzione medesima.
7. Nel caso in cui il destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione abbia impugnato lo stesso in via giurisdizionale, l'elenco riporterà i vari gradi del procedimento contenzioso e i relativi esiti, anche con riferimento ad eventuali decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio. In caso di esercizio del potere di autotutela, l'elenco riporta gli estremi del relativo provvedimento.
8. L'elenco di cui all'articolo 83-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è aggiornato dalla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità entro quindici giorni dalla notifica di ciascun singolo provvedimento sanzionatorio o dall'emergere di informazioni relative al contenzioso o al riesame in sede amministrativa di ciascun singolo atto. La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità provvede, comunque, a completare l'aggiornamento dell'elenco entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno con riferimento agli atti notificati entro il 31 dicembre di quello precedente, onde permettere agli enti e alle amministrazioni



preposti di verificare, con riferimento a tutti i benefici fiscali, il rispetto delle sanzioni applicate ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

9. Le informazioni contenute nell'elenco di cui al secondo periodo del comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, restano pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di definizione dell'eventuale contenzioso instaurato dal destinatario avverso il provvedimento stesso o di quello successivo all'anno in cui è stato emesso il provvedimento di autotutela.
10. Ai fini della corretta partecipazione agli appalti pubblici di fornitura di beni e di servizi, le stazioni appaltanti prendono visione dell'elenco di cui ai commi precedenti e possono richiedere una autocertificazione circa l'inesistenza a loro carico di provvedimenti sanzionatori di cui al presente decreto. In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 12 agosto 2006, n.163.
11. La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, fornisce copia del provvedimento sanzionatorio all'ente o all'amministrazione preposta alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse che ne faccia richiesta per le esigenze istruttorie, in sede amministrativa e contenziosa, di competenza.

Articolo 3

(Copertura finanziaria)


1. Le attività di cui al presente decreto e l'adozione dei provvedimenti di competenza sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.

Roma,

20 APR. 2012

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI




IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


IL VICE MINISTRO DELEGATO

(Dott. Vittorio Umberto Grilli)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO





ALLEGATO 4



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante "Riordino della Consulta Generale per l'autotrasporto e del Comitato per l'Albo nazionale degli autotrasportatori", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 2007, n. 182, recante "Regolamento contabile della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica";

VISTO il D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123, recante "Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori", ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b), che prevede che il programma semestrale delle attività della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica sia deliberato sulla base delle direttive ricevute dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTE le direttive n. 373 dell'8 giugno 2010 e n. 26 del 28 gennaio 2011, con le quali sono stati dettati gli indirizzi programmatici per gli anni 2010 e 2011 alla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;

VISTO il proprio decreto prot. n. 3 del 9 gennaio 2012, con il quale è stata emanata la direttiva relativa agli Indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2012, ed in particolare gli obiettivi strategici di cui alla Priorità politica 2 – incremento di efficienza del sistema dei trasporti – nell'ambito dei quali si ravvisa l'esigenza di completare il "Piano della logistica 2011-2020", nonché il Contesto programmatico, nel quale viene individuata come prioritaria la riforma della logistica, allo scopo di superare le diseconomie prodotte dall'assenza di un'offerta infrastrutturale e di una gestione efficiente ed efficace del comparto;

CONSIDERATO che l'attuazione del Piano della logistica costituisce uno dei presupposti per recuperare competitività al sistema economico del Paese, attraverso la graduale eliminazione dall'inefficienza dell'attuale assetto del comparto della logistica, che comporta, tra l'altro, il trasferimento ad operatori esteri di attività ad alto valore aggiunto, e minori possibilità lavorative offerte dal settore logistico;

CONSIDERATO che il Piano individua, fra le cause principali dell'emergenza logistica, il costo dell'ultimo miglio, la sempre più scarsa utilizzazione dell'offerta ferroviaria, la forte crescita del trasporto su gomma, l'assenza di un'organizzazione efficiente nella distribuzione delle merci in ambito urbano, la forte incidenza dei costi per la movimentazione in ambito portuale, la carenza di interazioni tra porto e retroporto, la saturazione dei transiti alpini, e propone interventi concreti e

non più procrastinabili per la loro attuazione, finalizzati ad aumentare i proventi dell'intera filiera logistica;

PRESO ATTO dell'istituzione, in sede di Assemblea generale della Consulta, di tre Commissioni tematiche permanenti, per gli aspetti normativi, per le tematiche internazionali, per l'intermodalità e la logistica;

VISTE le Determinazioni dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 2 novembre e del 14 dicembre 2011, in materia di costi dell'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi;

RITENUTO di dover dettare alla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, specifici indirizzi programmatici per l'anno 2012, coerenti con la direttiva generale per l'attività amministrativa sopra richiamata, e impulsi per la definizione delle politiche di settore;

adotta la seguente

DIRETTIVA

alla Consulta Generale per l'Autotrasporto e per la Logistica per l'anno 2012

1. ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA LOGISTICA

1.1 Nell'ottica del superamento dell'inefficienza del comparto della logistica, la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica proseguirà le attività avviate per la compiuta definizione del Piano della Logistica, avvalendosi del Comitato scientifico e d'intesa con le strutture e le istituzioni interessate; a tal fine vorrà individuare un percorso operativo, connotato da concretezza ed efficacia, dando priorità alle azioni del Piano che reputa in grado di produrre da subito effetti virtuosi sui processi logistici e di distribuzione delle merci.

1.2 Gli studi e i servizi di supporto tecnico-specialistico già avviati e le intese concluse con soggetti istituzionali dovranno formare oggetto di specifiche proposte, con particolare riferimento alla messa a sistema ed all'ottimizzazione dei processi di filiera nei settori agroalimentare, del farmaco e dell'*automotive*, alle politiche di *city logistics* attraverso l'individuazione di azioni operative per il processo di filiera relativo alla distribuzione urbana delle merci, finalizzato all'attuazione dell'accordo istituzionale fra la Consulta e l'ANCI.

1.3 La Consulta, approfondita l'evoluzione dei rapporti economici e commerciali tra l'Italia, i Paesi comunitari e quelli dell'Africa mediterranea, con il completamento degli studi già avviati sui corridoi trans europei, individuerà specifiche azioni che favoriscano la promozione di forme di comodità e possibili scenari di sviluppo sotto il profilo delle infrastrutture di trasporto e del traffico marittimo interessante l'interscambio tra l'Italia e l'Africa mediterranea.

1.4 La Consulta, in relazione alla realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti, sottoporrà agli Uffici di Gabinetto, dandone conoscenza al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, proposte operative per il proseguimento e l'attuazione delle azioni individuate, specificando le Amministrazioni, gli Enti ed i soggetti competenti e coinvolti nei processi.

1.5 La Consulta, sulla base degli studi effettuati, predisporrà i documenti per il completamento del Piano Nazionale della Logistica 2011-2020 e trasmetterà i risultati prodotti alla Struttura Tecnica di Missione ed al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine di verificare la possibilità di sottoporre il Piano stesso o parte di esso al CIPE per l'approvazione.

1.6 La Consulta concorderà con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici eventuali iniziative in materia di sistemi di trasporto intelligenti.

1.7 La Consulta proseguirà, infine, le attività di comunicazione già attivate nel corso dell'anno 2011; in particolare porrà in essere le azioni necessarie perché venga realizzato tempestivamente il portale web della Consulta, che dovrà costituire lo strumento di diffusione dell'attività istituzionale della Consulta medesima.

2. ORGANI INTERNI

2.1 La Consulta procederà alla concreta attivazione delle Commissioni permanenti, rispettivamente per l'esame di tematiche riguardanti la normativa in materia di autotrasporto, per l'esame di tematiche internazionali e comunitarie, e per l'esame di questioni concernenti l'intermodalità e la logistica, al fine di fornire supporto alle competenti strutture del Ministero nella trattazione delle rispettive tematiche.

2.2 Va, inoltre, assicurata una stretta collaborazione fra le Commissioni permanenti ed il Comitato esecutivo, da intendersi anche quale luogo di raccordo fra i lavori delle Commissioni stesse e le iniziative connessi con il Piano nazionale della Logistica, affidate al Comitato scientifico.

2.3 La composizione delle Commissioni tematiche dovrà garantire una omogenea ed equilibrata partecipazione di tutti gli organismi rappresentati in Consulta, con professionalità di provata competenza e rappresentatività.

3. INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTROLLI E DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

3.1 In armonia con la normativa nazionale ed europea di riferimento, ed in collaborazione con i competenti organi del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e del Ministero dell'Interno – Polizia stradale, la Consulta proseguirà nell'impegno di formulare proposte e indirizzi in materia di sicurezza della circolazione stradale, nonché di strategie mirate al potenziamento e ottimizzazione dei controlli sull'attività di autotrasporto.

3.2 In particolare saranno sviluppate le potenzialità connesse con la collaborazione con la Polizia stradale in materia di controlli, con specifico riferimento alla semplificazione dell'attività di verbalizzazione, dell'attività di riscossione delle sanzioni pecuniarie, alla raccolta ed elaborazione dei dati sull'incidentalità dei veicoli adibiti al trasporto delle merci.

3.3 Con specifico riferimento alle diverse forme di limitazione della circolazione dei mezzi pesanti, ivi compreso il c. d. Calendario dei divieti per i giorni festivi, la Consulta, alla luce dei risultati dell'indagine sull'incidentalità relativa a tali veicoli, dalla stessa promossa avvalendosi della Polizia Stradale, e sulla base delle valutazioni condotte dall'apposita Commissione istituita d'intesa con la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, fornirà all'Amministrazione ipotesi di soluzioni in grado di contemporaneamente tutelare la sicurezza stradale con l'esercizio dell'attività di impresa.

4. OSSERVATORIO SULLE ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO

4.1 Ruolo centrale è destinato ad assumere ancor di più l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, in ragione dell'impatto sul mercato che le sue determinazioni sono suscettibili di avere. La definizione dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dei costi minimi di

esercizio che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza, di cui ai commi 4 e 4 bis dello stesso articolo 83 bis, deve essere perfezionata e affinata, anche per contribuire al superamento delle tensioni e dalla conflittualità che si registrano su tale problematica.

4.2 La Consulta provvederà affinché l'Osservatorio, nell'espletamento delle proprie attività, ivi compreso l'aggiornamento delle raccolte degli usi e consuetudini in materia di contratti di trasporto tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possa avvalersi della collaborazione del Comitato scientifico.

La Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica vorrà attenersi alle indicazioni sopra richiamate, riferendo sulla loro attuazione con cadenza semestrale.

La presente Direttiva viene pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione dedicata alla Consulta.

IL MINISTRO


ALLEGATO 5

28.03.2012

Bozza di modifica del DPR n. 495/1992
(Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
del Nuovo Codice della Strada)
Artt. 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 268
Tabella I.3 Art. 18

DLs n. 285/1992
(Nuovo Codice della Strada)

Art. 10 - Veicoli eccezionali
e trasporti in condizioni di eccezionalità

Art. 104 – Sagome e masse limiti
delle macchine agricole

Art. 9. Regolamento - Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali

1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.

2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, ~~dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione.~~

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.

4. Un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito solo nel caso non sia possibile eseguirlo in condizioni ordinarie nel rispetto dei limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del Codice perché anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa consentiti, o di entrambi.

Art. 10. Regolamento - Veicoli qualificati mezzi d'opera e materiali trasportabili

1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.

2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate ~~dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)~~ dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione, in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.

3. Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono compresi:

- a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera;
- b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d'opera.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Può altresì classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessità operative industriali, ovvero la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto.

Art. 13. Regolamento - Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali

1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del Codice, sono dei seguenti tipi:

- a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi, **su percorsi anche diversi**, da effettuarsi in un determinato periodo di tempo;
- b) multiple, valide per un numero definito di viaggi, **su un medesimo percorso**, da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo;
- c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo.

~~In quest'ultimo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall'interessato all'ente rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio del viaggio, che, comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato.~~

~~Per viaggio si intende, nei casi di cui alle lettere b) e c), sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o scarico.~~

~~Per percorso si intendono strade o tronchi di strade anche differenti tra loro ma colleganti sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuate dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità.~~

2. L'autorizzazione periodica:

A) ~~E' Può essere~~ rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) i veicoli ~~e o~~ i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del Codice;
- b) il carico del trasporto eccezionale, ~~ove sporga rispetto al veicolo, non sporga anteriormente risulti eccedente solo posteriormente e per e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i non più di~~ quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
- c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto ~~siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia rispettino le condizioni di cui al comma 9;~~
- d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione pianoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a m 0,20;
- e) ~~non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;~~
- f) i veicoli ~~e o~~ i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:

1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;

2) altezza 4,30 m, larghezza ~~2,50~~ **2,55** m, lunghezza 25 m.

Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

B) ~~E' Può essere~~ altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità:

- a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), ~~e j)~~, **cc) e ii)**, e 204, comma 2, lettere a) e b);

b) autotreni ed autoarticolati ~~di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera,~~ e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del Codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, **di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;**

c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;

d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purchè non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del Codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;

e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;

e-bis) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto rientri nei limiti dimensionali seguenti:

altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m;

f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;

g) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del Codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m;

L'autorizzazione periodica non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e), **e-bis)** ed f) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice.

3. L'autorizzazione multipla **è può essere** rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangano invariati ~~i percorsi il percorso~~ e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell'articolo 61 del Codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell'articolo 62 del Codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del Codice.

4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 **è può essere** rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.

5. Per le autorizzazioni di tipo periodico, fatta salva la invariabilità ~~della natura del materiale~~ e della tipologia degli elementi **nei casi di cui al comma 2, punto B)**, è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale ~~della M.C.T.C. per la Motorizzazione~~ tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del Codice. È consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del Codice.

6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), **la compatibilità del carico indivisibile trasportato con il tipo di veicolo utilizzato e le attrezzature di cui lo stesso è dotato, nonché il rispetto** dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del Codice. Nell'autorizzazione è riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.

7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi, **e fermo restando l'indennizzo eventualmente già corrisposto ai sensi dell'articolo 18, comma 1**, è ammessa la facoltà di ridurre le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento, ~~in maniera tale da ridurre le dimensioni o la massa del trasporto entro la percentuale massima del 5%, con il limite, per la dimensione longitudinale, di 1,50 m~~, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall'autorizzazione stessa o, nel caso in cui questa non li preveda, dall'articolo 62 del Codice. ~~Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del Codice, autorizzati per una dimensione longitudinale contenuta entro 25,00 m, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta della polizia della strada, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del Codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.~~

8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio detto servizio, può affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente.

9. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del Codice, non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse. **Nel caso di autotreni, non si configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l'eccedenza in lunghezza si verifichi per il solo rimorchio.**

10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente.